BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
830
43

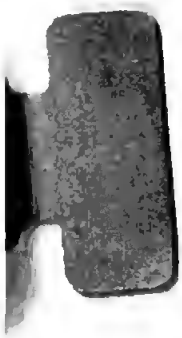

Digitized by Google

SCELLANIE
830
43
DI FIRENZE
ZIONALE
830.43 11
N 336 As
P.° 21 Ottobre 1873

STATUTO ORGANICO

DELLA

CASA DI RICOVERO E DI LAVORO

IN CODOGNO

BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

Digitized by Google

Digitized by Google

(?)
43

STATUTO ORGANICO

DELLA

CASA DI RICOVERO E DI LAVORO

IN CODOGNO

Digitized by Google

Codogno, Tipografia di A. G. Cairo, 1873.

Digitized by Google

N. 26038-100. 5.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dello Interno;

Visto le deliberazioni 10 Giugno 1872 della Congregazione di Carità, e 1.° Luglio stesso anno del Consiglio Comunale di Codogno per la fondazione di una Casa di Ricovero e di Lavoro in quel Comune;

Vista la relativa deliberazione 25 Ottobre 1872 della Deputazione Provinciale di Milano;

Vista la Legge 3 Agosto 1862 ed il Regolamento 27 Novembre stesso anno, sulle Opere Pie;

Visto i pareri dati dal Consiglio di Stato nelle adunanze delli 18 Ottobre 1870, ed 8 Luglio 1873;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo primo.

È eretta in corpo morale la Pia Casa di Ricovero e di Lavoro fondata in Codogno (Milano) col legato disposto dal fu Carlo Cattaneo mediante testamento 22 Aprile 1856, con offerte private, e con sussidj da parte del Comune e di alcuni Istituti di beneficenza.

Articolo secondo.

Sono applicati alla prementovata Pia Casa il patrimonio del Monte da Grano che esisteva nel suddetto Comune e che viene soppresso, e quella parte del legato istituito dal fu Michele Toninelli, la quale fu destinata ed era finora erogata ad altre opere di beneficenza.

Articolo terzo.

È approvato lo Statuto Organico della Casa di Ricovero e di Lavoro deliberato dalla Congregazione di Carità in data 12 Dicembre 1871, e composto di 14 articoli.

Articolo quarto.

Il predetto Statuto sarà munito del Visto del Nostro Ministro dell'Interno, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Valsavaranche il 10 Agosto 1873.

Firm. VITTORIO EMANUELE

Contr. G. CANTELLI.

Per copia conforme ecc.

Il Direttore
Capo della IV. Divisione
GEMELLI.

(L. S.)

Statuto Organico

DELLA CASA DI RICOVERO E DI LAVORO

IN CODOGNO

CAPITOLO I.

Origine, sede, scopo e redditi.

Art. 1. Coi fondi lasciati da Carlo Cattaneo con testamento olografo 22 Aprile 1856; con quelli posteriormente raccolti; coll'aggiunta del patrimonio dell'Opera Pia Monte Grano; e collo storno dei redditi dell'Opera Pia Toninelli, e coi mezzi offerti dalla carità cittadina e da altri Corpi Morali, è istituita in Codogno una Casa d'Industria, col titolo di *Casa di Ricovero e di Lavoro per i poveri del Comune di Codogno.*

Oggi lo Stabilimento si regge colle norme tracciate dalla Legge 3 Agosto 1862, e dal relativo Regolamento 27 Novembre stesso anno.

Art. 2. L'Opera Pia ha per iscopo di agevolare l'eseguimento delle disposizioni di Legge che aboliscono l'accattonaggio:

a) Col ricoverare stabilmente, nei limiti acconsentiti dalle sue finanze, vecchi e cronici miserabili d'ambo i sessi non obbligati permanentemente a letto;

b) Coll'accogliere e nutrire, come intervenienti ai lavori durante il giorno, tutti i poveri al dissopra degli anni 12 d'età ed inabili a guadagnarsi il vitto.

Art. 3. I mezzi materiali coi quali l'Opera Pia provvede allo scopo di sua istituzione, consistono in redditi provenienti dall'affitto dei beni rustici, da interessi di capitali attivi, da rendita di effetti pubblici, da oblazioni di privati e Corpi Morali del Comune, e finalmente dal prodotto del lavoro dei ricoverati come dal progetto di erezione compilato in data 10 Giugno 1872.

CAPITOLO II.

Amministrazione.

ART. 4. L'Opera Pia Casa di Ricovero e di Lavoro è amministrata e diretta dalla locale Congregazione di Carità, a cui venne affidata dal R. Decreto 10 Agosto 1873; conservandone distinti lo scopo e la speciale natura, e tenendone separate le Attività e Passività del rispettivo patrimonio.

ART. 5. A quest' uopo la Congregazione si atterrà al presente Statuto Organico dell' Opera Pia perciò che riguarda l'indole e gl' interessi particolari di questa, ed al proprio Statuto Organico generale per ciò che riguarda le adunanze e convocazioni, le votazioni e deliberazioni, le attribuzioni del Presidente e dei Membri, e le norme generali amministrative.

CAPITOLO III.

Disposizioni generali.

ART. 6. Sono ammissibili i soli poveri domiciliati nel Comune.

Dietro semplice richiesta della Pubblica Autorità sono accolti miserabili di altri Comuni abbisognevoli di momentaneo ricovero, ed i colpevoli d' accattonaggio di questo Comune.

ART. 7. Apposite norme stabilite dal Regolamento interno dell' Istituto, determinano il modo di accettazione tanto dei ricoverati fissi che degli intervenienti ai lavori.

ART. 8. Tanto i ricoverati fissi che gl' intervenienti vengono separati in due comparti; maschi e femmine, e i comparti in varie sezioni a norma dei lavori ivi praticati.

ART. 9. I poveri inviati forzatamente dalle competenti Autorità al Ricovero, sono tenuti segregati dagli altri in appositi locali.

ART. 10. Il trattamento giornaliero dei ricoverati è di pane, minestra e polenta.

Quelli che per debolezza di fisica costituzione ne abbisognassero, giusta la prescrizione del medico, potranno avere un trattamento di favore a norma di quanto vien determinato dal Regolamento interno.

ART. 11. I ricoverati colpiti da leggiere indisposizioni, o da malattie per cui non fossero accettati nel Civico Spedale, sono curati nell' interno dello Stabilimento in locali ad uso infermeria.

ART. 12. Ad incoraggiare l' attività ed il lavoro, i ricoverati percepiscono sui lavori eseguiti, una mercede fissata nel Regolamento.

CAPITOLO IV.

Impiegati.

Art. 13. Gl' Impiegati della Congregazione di Carità prestano servizio anche per la Casa di Ricovero e di Lavoro, che contribuisce al loro stipendio in proporzione delle sue rendite. Inoltre il suddetto Stabilimento ha come Impiegati proprj un Economo che presta cauzione, ed un Applicato.

Art. 14. Come aggiunti al personale stipendiato dallo Stabilimento trovasi altresì un Medico ed un Sacerdote incaricato dell' esercizio del culto interno. Entrambi prestano servizio promiscuo agli altri Istituti dipendenti dalla Congregazione di Carità.

Codogno, 12 Dicembre 1871.

La Congregazione di Carità

BIGNAMI EMILIO *Presidente*

Dott. Gaetano Cattaneo
Dott. Cesare Stroppa
Emilio Folli
Ing. Antonio Caccialanza
Avv. Emilio Alberici
Dott. Antonio Bono
Felice Lamberti
Avv. Giovanni Faruffini

Membri

Il Segretario
Rag. E. Borella.

MINISTERO DELL'INTERNO
Visto, d'ordine di Sua Maestà.
Il Ministro
G. Cantelli.

274695

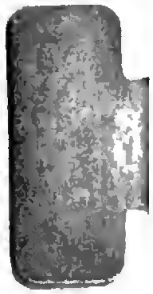

Digitized by Google